

Oggetto: Ricorso alla delibera del 13/03/2019 effettuata dal CUS Cagliari in relazione alla partita di Coppa Rettore tra Sparta Brazzers e Le Merendes del 12 c.m. alle ore 16:00.

## IL CUS CAGLIARI

In riferimento al ricorso del 14/03/2019, riguardante la delibera del 13/03/2019 relativa all'irregolarità nella gara tra Sparta Brazzers e Le Merendes (allegato al presente documento)

### VISTI

- Il reclamo a firma del rappresentante della società Sparta Brazzers.
- L'Art 5. c) (Regolamento Disciplinare) essere depositati presso la segreteria del CUS CAGLIARI entro la giornata di effettuazione della gara per la quale la sanzione disciplinare è stata comminata.
- L'Art 6. C) (Regolamento Organico) depositare, per ogni singolo atleta iscritto, un certificato di idoneità generica alla pratica sportiva, rilasciato dal Medico di base e/o da un Medico iscritto alla F.M.S.I., oppure fotocopia del certificato di idoneità specifica eventualmente detenuto dalla Società di appartenenza partecipante ad attività delle Federazioni Sportive Nazionali. Tali certificati dovranno avere, in ogni caso, validità annuale e non essere scaduti; la mancanza del certificato o il certificato scaduto inibiscono all'atleta di partecipare a gare di questo e/o di altri Tornei organizzati dal CUS CAGLIARI. La responsabilità oggettiva sulle liceità e regolarità del certificato è a carico dell'atleta. Tale certificato dovrà essere depositato alla Segreteria del CUS almeno un giorno prima dell'incontro a cui si intende prendere parte, al fine di consentire alla Segreteria di aggiornare la posizione nelle distinte che consentono la partecipazione alla gara.

### DELIBERA

- La conferma e l'omologazione del risultato 0 – 3 a sfavore della società Sparta Brazzers per la responsabilità oggettiva sull'inadempienza di cui all' Art 6. C) (Regolamento Organico).
- L'ammissibilità del ricorso del 13/03/2019 depositato dalla società Le Merendes in quanto la Prima Giornata da calendario non si era ancora conclusa e sono stati pertanto rispettati i termini.
- La revoca del punto di penalizzazione, attribuito con la delibera del 13/03/2019, alla società Sparta Brazzers, in quanto, seppur contravvenendo agli articoli sopracitati, ha dimostrato di non aver agito in malafede.

**CUS CAGLIARI**  
Via Is Mirrionis, 3  
09121 Cagliari  
C.F. 80005470929

**70°**  
1947-2017



SEGRETERIA CUS CAGLIARI <cuscagliari.segreteria@gmail.com>

**Ricorso**

1 messaggio


ivn95nu@tiscali.it <ivn95nu@tiscali.it>  
A: cuscagliari.segreteria@gmail.com

13 marzo 2019 21:46

Ivan Mocci - Sparta Brazzers

 ricorso-3.pdf  
65K

Per ricevute, 14/03/2019

**CUS CAGLIARI**  
Via Is Mirjonis, 3  
09101 Cagliari  
C.F. 82703470921  


Alla cortese attenzione della segreteria del CUS Cagliari e degli organizzatori della Coppa Rettore.

**Oggetto:** Ricorso alla delibera del 13/03/2019 effettuata dal CUS Cagliari in relazione alla partita di Coppa Rettore tra Sparta Brazzers e Le Merendes del 12 c.m. alle ore 16:00.

Il sottoscritto, Ivan Mocci, in qualità di rappresentante e dirigente degli Sparta Brazzers,

premessso che in data 13/03/2019 è stato presentato reclamo per un' irregolarità all'interno della rosa degli Sparta da parte de Le Merendes, e considerando che gli organizzatori stessi di fronte a diverse persone ci avevano prospettato una sanzione totalmente diversa, consistente esclusivamente nella squalifica del giocatore Luca Trincas per 3 giornate,

Specifica che:

1. Considerando l'Art. 5 riguardo i reclami al CUS Cagliari:  
I reclami dinanzi agli organi giudicanti del CUS CAGLIARI devono:
  - a) essere indirizzati all'organo giudicante competente ed essere firmati da un responsabile della squadra indicato all'atto dell'iscrizione;
  - b) nel caso siano rivolti al Consiglio Direttivo, essere accompagnati dalla tassa di € 15,50 in segreteria;
  - c) essere depositati presso la segreteria del CUS CAGLIARI entro la giornata di effettuazione della gara per la quale la sanzione disciplinare è stata comminata;
  - d) i reclami per errore tecnico dell'arbitro nonché quelli

redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Viene violato il punto c) in quanto come si può vedere dalle date della delibera firmata il tutto è stato presentato nel giorno successivo ed il punto d) in quanto inammissibili i reclami per errore tecnico dell'arbitro.

2. Si considera errore tecnico il caso in cui l'arbitro applichi una regola in maniera errata ovvero va contro di essa ed il tutto non proviene da una violazione delle regole da parte del giocatore ma da un errore tecnico dell'arbitro, il quale non era a conoscenza del regolamento. (fonte Associazione Italiana Arbitri)
3. Come già in altra sede sottolineato, il certificato è stato inviato un giorno prima della partita come stabilito ma all'indirizzo email sbagliato. Tutto ciò è venuto fuori solo dopo la partita, e né il giocatore né qualunque membro della squadra erano a conoscenza dell'errore. Nessuno poteva sapere che il certificato non era arrivato al CUS, l'arbitro ha dato l'ok al giocatore. Chiunque abbia praticato qualunque sport sa bene che l'arbitro in quel momento rappresenta il regolamento in campo, nessuno lo ha contraddetto e tutti hanno fatto affidamento alla sua parola. In caso di dubbio, era suo compito contattare gli organizzatori, la squadra è esente da qualunque responsabilità.
4. Gli Sparta non avevano in alcun modo intenzione di violare il regolamento. Il tutto è stato frutto di un doppio errore umano, commesso da arbitro e giocatore. L'arbitro è giudice della partita. In nessun livello di qualsiasi ordinamento un errore del giudicante può comportare una sanzione al giudicato. Se ci viene detto che il giocatore può prendere parte alla partita da quello che in quel momento è l'autorità, è assurdo cambiare la

decisione d'ufficio senza che noi potessimo avere il minimo dubbio su quanto statuito dall'arbitro. Se il regolamento fosse stato applicato in modo corretto mai avremmo permesso al giocatore di scendere in campo.

Chiede per questo che:

1. Per quanto espresso prima, la presenza in campo del giocatore Luca Trincas venga considerata un errore tecnico dell'arbitro sull'applicazione del regolamento come specificato al punto 2, 3 e 4.
2. Venga annullata la delibera per le irregolarità espresse al punto 1 e per quanto specificato dai punti 3 e 4.
3. Non venga data persa la partita a tavolino e venga rimosso il punto di penalizzazione in quanto, come sopra detto, l'aver giocato "senza certificato" è dipeso da circostanze a noi estranee.

In attesa di vostro cortese riscontro in relazione al richiamo in oggetto, porgo cordiali saluti.

Cagliari, lì 13/03/19

In fede, Ivan Mocci

